

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO

Indizione per l'anno 2013 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.

(GU n.6 del 22-1-2013)

IL DIRETTORE GENERALE delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli artt. 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;

Acquisito il concerto con i Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta con nota del 13/12/2012, prot. 32/27337/MA001.A003, per il giorno 20 dicembre 2012 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 - ai fini

dell'approvazione del presente decreto direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12/79, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro;

Visti i risultati della predetta Conferenza nonché le osservazioni dei Ministeri concertanti;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il Ministero del Lavoro con le Amministrazioni e gli Enti interessati, il 10 dicembre 1999, da cui risulta la decisione di attuare il decentramento alle Direzioni Regionali del Lavoro della nomina delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2013 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni Regionali del Lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonché presso la Regione Sicilia -

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

Art. 2

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.

Art. 3

Le prove scritte inizieranno alle ore **8,30 antimeridiane**, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

diritto del lavoro e legislazione sociale: **3 settembre 2013**;

prova teorico-pratica di diritto tributario: **4 settembre 2013**;

Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, sezione «avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 4

Le **domande** di ammissione all'esame di Stato, **redatte in bollo**, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **31 maggio 2013** alle Direzioni Regionali del Lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella Regione o nella Provincia Autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

1)

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) residenza anagrafica;
- c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella

domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

- d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, 2° comma, lett.a), della legge 12/79.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3 co.2 della legge n. 12/79, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal MIUR - Consiglio Universitario Nazionale (CUN):

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012:

- Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
- Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
- Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- Classe L-33: scienze economiche;
- Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
- Laurea magistrale appartenente a:
 - Classe LM-56: scienze dell'economia;
 - Classe LM-62: scienze della politica;
 - Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
 - Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
 - Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

C) I titoli equipollenti ex D.l. 09/07/2009 ed equiparati ex D.l. 11/11/2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012), nonché le corrispondenze individuate nel Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 386 del 26/07/2007 in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540.

D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte dell'organo competente (CUN) cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la data di pubblicazione del bando, otterranno il medesimo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la data di pubblicazione del bando.

E) I candidati cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Elvetica, che siano in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia, dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti (ai sensi della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, art. 12), utile ai fini del presente decreto.

F) I soggetti che non siano in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge 12/79, come modificato dall'art. 5 ter della legge 46/07, i quali, alla data di entrata in vigore della citata legge 46/07 (12/04/07), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o siano iscritti al registro dei praticanti o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre la sessione d'esame dell'anno 2013, anche se le prove orali dei candidati si dovessero concludere nel corso dell'anno 2014, in base ai titoli di studio individuati nel Decreto Direttoriale 15.01.2007, pubblicato nella G.U. - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami" - n. 7 del 23 gennaio 2007, compresi quelli per i quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le "Humane scientiae" (parere C.di Stato, Sez II, n. 1359 del 21/10/1998).

3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato.

I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del precedente n 2), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) Certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al d.lgs. 237/97, (codice tributo 729 T).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p).

I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 5

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e succ. mod. e int..

Art. 7

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: Mastropietro